



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], proposto dai signori [REDACTED]

[REDACTED], rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie d'Oro, 266;

contro

Ministero della difesa, Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale armamenti, Stato maggiore della difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del T.A.R. per il Lazio, sezione I *bis*, [REDACTED].

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] il consigliere Giuseppe Castiglia;

Udito per gli appellanti l'avvocato Minutoli su delega dell'avvocato Tartaglia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I signori [REDACTED] ni

[REDACTED] e [REDACTED], appartenenti all'Amministrazione della Difesa,

hanno prestato servizio all'estero per periodi non inferiori ai quindici mesi. Per il trasferimento, hanno trasportato mobili e masserizie da e per l'Italia utilizzando mezzi diversi dal trasporto ferroviario, previa specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

2. Sulla base delle fatture rilasciate dalla ditta di spedizioni e presentate all'Amministrazione, questa ha provveduto al rimborso integrale delle spese sostenute.

3. Nel [REDACTED] Ministero della difesa - anche sulla scorta del parere 13 [REDACTED] reso dalla Sezione III del Consiglio di Stato, e di un parere del Ministero dell'economia e delle finanze, entrambi in risposta a quesiti formulati a partire dal 2001 - ha reputato come non dovuta l'indennità chilometrica versata (lire 310, pari a euro 0,16) in luogo di quella considerata come effettivamente spettante (lire 127, pari a euro 0,0656) e ha perciò chiesto agli interessati la restituzione delle maggiori somme corrisposte.

4. I dipendenti hanno impugnato gli atti di recupero e gli atti connessi chiedendone anche la sospensione dell'efficacia esecutiva.

5. Con sentenza in forma semplificata [REDACTED] il T.A.R.

per il Lazio, sez. I *bis*, ha respinto il ricorso, facendo salva la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione del debito formatosi e compensando fra le parti le spese di lite.

6. Il Tribunale regionale ha ritenuto che:

- a) l'art. 19, sesto comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, applicabile anche al personale militare e richiamato dalla stessa Amministrazione nell'accordare l'autorizzazione richiesta, consentirebbe al dipendente pubblico trasferito d'autorità di utilizzare per il trasporto di mobili e masserizie mezzi diversi dalle ferrovie, fermo restando il limite del rimborso sulla base della tariffa ferroviaria d'uso;
- b) l'estensione delle spese di trasporto oltre i limiti indicati dovrebbe essere espressamente contemplato da apposite disposizioni di legge;
- c) l'estensione del rimborso oltre tali limiti comporterebbe un onere non giustificato per la finanza pubblica, aggiuntivo a quello per cui vi è copertura nei relativi capitoli di bilancio;
- d) il percorso previsto avrebbe previsto il collegamento ferroviario;
- e) legittimamente dunque l'Amministrazione avrebbe ricalcolato l'indennità chilometrica, mancando il presupposto ("percorso non servito") per riconoscere un'indennità maggiore.

7. Gli originari ricorrenti - eccezion fatta per i signori [REDACTED] e [REDACTED] - hanno interposto appello avverso la sentenza n. [REDACTED] sviluppando due motivi:

- a) violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili. Gli appellanti avrebbero documentato che né Trenitalia - divisione cargo, né le corrispondenti aziende di trasporto straniere avrebbero più effettuato il trasporto di piccole partite in campo internazionale, come pure il trasporto "door to door" o il trasporto di masserizie, per cui la fattispecie sarebbe pienamente rientrata nella previsione dell'art. 8, secondo comma,

della legge 26 luglio 1978, n. 417, con rimborso da effettuarsi secondo l'importo effettivamente corrisposto dal dipendente e non sulla base della tariffa ferroviaria d'uso. Erroneamente l'Amministrazione prima e il T.A.R. poi avrebbero ritenuto applicabile la disposizione dell'art. 19, sesto comma, della legge n. 836/1973, in violazione del principio della successione delle leggi nel tempo, e trascurato l'inesistenza oggettiva di collegamenti ferroviari idonei, la previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione medesima, la buona fede dei privati nel ricevere l'indennità corrisposta, con la conseguente inopponibilità dell'eventuale errore dell'Amministrazione ai fini della ripetizione dell'indebito;

b) ancora violazione di legge ed eccesso di potere in relazione agli artt. 21 *novies* e 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 97 della Costituzione, nonché per omessa valutazione della situazione di fatto, illogicità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta, ingiustificata ed eccessiva lentezza dell'azione amministrativa. La pretesa restitutoria dell'Amministrazione sarebbe tardiva, arbitraria e contraddittoria alla luce dell'autorizzazione rilasciata. Mancherebbe qualunque motivazione circa un preteso interesse pubblico all'esercizio di atti di autotutela, quali quelli in questione. Su questo profilo il primo giudice avrebbe trascurato di rispondere.

8. Sebbene ritualmente chiamata in giudizio, l'Amministrazione della difesa non si è costituita per resistere all'appello.

9. Con memoria depositata il [REDACTED] gli appellanti hanno rinnovato i motivi proposti e richiamato la sentenza della Sezione [REDACTED]

10. All'udienza pubblica del [REDACTED], l'appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

11. L'appello è fondato - ovviamente nel limite dell'interesse dei soli

attuali appellanti, laddove nei confronti degli altri originari ricorrenti la sentenza impugnata è passata in giudicato - e va accolto per le considerazioni che seguono.

12. Il Collegio non vede ragione per discostarsi da quanto ha affermato la Sezione con la sentenza n. [REDACTED], resa in merito a una controversia dal contenuto sovrapponibile a quella attuale e all'esito di una dettagliata e condivisibile ricostruzione dell'evoluzione della normativa di settore, a partire dal combinato disposto degli artt. 1 e 9 della legge 8 luglio 1961 n. 642, vigente all'epoca dei fatti e in seguito abrogata dall'art. 2268, co. 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare). A tale decisione si rinvia anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, co. 2, lett. d), c.p.a.

13. In sintesi, con riguardo alla normativa dell'epoca, la Sezione ha rilevato che il ricordato parere della Sezione III di questo Consiglio di Stato n. 115/2001 sarebbe inconferente rispetto alla vicenda e, nel merito di questa, ha affermato che:

- a) il pubblico dipendente trasferito d'autorità, se debitamente autorizzato, può servirsi per la spedizione dei propri mobili e masserizie di mezzi diversi dalla ferrovia con un conseguente rimborso delle relative spese, che non potrà comunque eccedere la spesa da lui effettivamente sostenuta e documentata;
- b) dall'autorizzazione a servirsi di un mezzo diverso da quello ferroviario, se rilasciata nelle ipotesi di oggettiva e comprovata mancanza di tale servizio, consegue per l'Amministrazione l'obbligo di rimborsare le spese sostenute dal dipendente in misura anche eccedente rispetto al criterio "sulla base della tariffa ferroviaria d'uso" enunciato dall'art. 19, sesto comma, della legge n. 836/1973, fermo restando che il mezzo utilizzato sia quello comunque "usuale" per tali necessità "e più

economico", siccome imposto dall'art. 9 della legge n. 642/1961;

c) se l'autorizzazione è rilasciata nell'accertata circostanza che sussiste comunque la possibilità di servirsi nella specie anche del mezzo di trasporto ferroviario, dovrà essere inderogabilmente applicato il criterio di rimborso "sulla base della tariffa ferroviaria d'uso".

13.1. Tanto precisato in punto di diritto, il Collegio osserva che effettivamente, nel particolare caso di specie, è acquisita la prova della impossibilità della prestazione del servizio ferroviario di trasporto masserizie e della presenza della autorizzazione ministeriale all'uso del mezzo proprio.

E' appena il caso di osservare che entrambe le su riferite circostanze di fatto non sono state in alcun modo contestate dalla intimata Amministrazione.

14. Dalle considerazioni che precedono discende che - come anticipato - l'appello è fondato e va pertanto accolto. Ne segue la riforma della sentenza n. [REDACTED] e l'accoglimento, a vantaggio dei soli appellanti, del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, con annullamento degli atti di recupero impugnati.

15. Considerata la novità della questione (il giudizio è stato introdotto ben prima che fosse pubblicata la ricordata sentenza n. [REDACTED]) e le oscillazioni giurisprudenziali sul punto controverso, le spese processuali del doppio grado possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e annulla gli atti impugnati.

Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [REDACTED]

[REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Oberdan Forlenza, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore

Daniela Di Carlo, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

L'ESTENSORE
Giuseppe Castiglia

IL PRESIDENTE
Vito Poli

IL SEGRETARIO

